



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CASA PER FERIE/OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI PIAZZA CONTE ROSSO 20. ESPRESSIONE PARERE.

L'anno **duemilasei**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MANCINI Marina	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- AMPRINO Silvio	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona n. 183 del 20/12/2006, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CASA PER FERIE/OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI PIAZZA CONTE ROSSO 20. ESPRESSIONE PARERE.";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere la proposta predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona** allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DEFIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ବିଜ୍ଞାନାବ୍ୟାକ୍ଷମିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 183


redatta dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CASA PER FERIE/OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI PIAZZA CONTE ROSSO 20. ESPRESSIONE PARERE.

Avigliana, 20 dicembre 2006

 Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)

*L'Istruttore Incaricato
(GIORDA Ines)*

 L'Assessore alla Cultura/Turismo
(Angela Bracco)



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----♦-----

Premesso:

- che con propria precedente deliberazione n. 49 del 22.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si sono approvati gli atti di gara predisposti per l'affidamento della gestione della Casa per Ferie/Ostello della Gioventù, a seguito dell'avvenuta scadenza del contratto di gestione precedentemente stipulato con la Cooperativa Sociale Frassati di Torino;
 - che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 213 del 22.5.2006 si è approvato il verbale del 22.5.2006 della gara per l'affidamento della gestione della struttura comunale Casa per Ferie da cui risulta che la gara è andata deserta;
 - che necessita procedere ad una nuova gara d'appalto ed a tal fine è stata predisposta una nuova bozza di convenzione;
- che con deliberazione consiliare n. 51 del 29.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 - bilancio pluriennale periodo 2006/2008;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 12/7/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2006;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Si propone che la Giunta Comunale delibera

- 1) Di esprimere parere favorevole all'affidamento della gestione della Casa per Ferie/Ostello della Gioventù mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- 2) Di approvare la nuova bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, che funge anche da capitolato speciale d'appalto, e che verrà sottoscritta dall'Amministrazione comunale e dall'aggiudicatario della gara e che sostituisce ed annulla la precedente bozza di convenzione approvata con la precitata deliberazione della G. C. n. 49/2006;
- 3) Di dare atto che il canone annuale a favore del Comune, quale base d'asta, viene fissato in € 1.000,00;
- 4) Di fissare il periodo di gestione in anni cinque, salvo quanto previsto dall'art. 3 della bozza di convenzione in approvazione;

Avigliana, 20.12.2006

p. Il Responsabile Area Amministrativa
L'Istruttore Incaricato (Ines Giorda)



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E PER LA GESTIONE DELLA CASA PER FERIE - OSTELLO DELLA GIOVENTU' SITO IN AVIGLIANA - PIAZZA CONTE ROSSO 20

Art. 1 - Oggetto della convenzione.

Il Comune di Avigliana affida in concessione a la gestione della Casa per Ferie - Ostello della Gioventù, sito in Piazza Conte Rosso 20, costituito da:

- a) - piano interrato: locale cantina e locale caldaia.
- b) - piano terra: Area sx: reception con antibagno e servizi (normale e hc), soggiorno, sala pranzo, locale cucina attrezzato, antibagno e servizi per personale cucina. Area dx : locale disimpegno e locale di servizio, accesso ascensore.
- c) - piano primo: accesso ascensore, locale disimpegno e locale di servizio, corridoio, n° 1 camera con servizi - posti letto 5, n° 2 camere con servizi - posti letto1 cadauna con servizi hc, n° 1 camera con servizi - posti letto 1, n° 1 camera con servizi - posti letto 3.
- d) - piano secondo: accesso ascensore, locale disimpegno e locale di servizio, corridoio, n° 1 camera con servizio - posti letto 5, n° 2 camere con servizi - posti letto 2 cadauno, n° 1 camera con servizi - posti letto 4, n° 1 camera con servizi - posti letto 1.
- e) - piano terzo ammezzato: locale di servizio.

La concessione comprende tutti i locali su evidenziati, in possesso delle prescritte autorizzazioni igienico - sanitarie. Gli spazi suddetti sono arredati ed attrezzati secondo quanto indicato nell'elenco di arredi ed attrezzature (**Allegato A**).

Tutti i posti letto di cui sopra, qualora il tipo di utenza lo consenta, potranno essere raddoppiati mediante l'utilizzo del posto superiore di ogni singolo letto a castello.

Art. 2 - Durata.

La concessione ha la durata di anni cinque (dieci anni nell'ipotesi di adeguamento dei locali cucina di cui al punto 5 del bando di gara) con decorrenza dalla data della firma della convenzione. La struttura potrà essere anticipatamente consegnata e della consegna verrà redatto apposito verbale.

Art. 3 - Adeguamento locali cucina e durata del contratto.

Il gestore, qualora lo ritenesse conveniente potrà, secondo il progetto guida allegato al bando di gara che ha avuto il parere favorevole preventivo della competente ASL 5, adeguare i locali cucina, posti al piano terra della struttura, per la preparazione e somministrazione pasti agli ospiti/utenti.

Tutti i lavori di adeguamento igienico/sanitari necessari (ivi comprese le prescrizioni contenute nel parere favorevole preventivo dell'ASL 5 di cui sopra) per l'eventuale attivazione del servizio di preparazione e somministrazione alimenti e bevande destinato esclusivamente agli utenti della struttura e l'acquisto degli arredi della nuova cucina sono a completo e totale carico del gestore, cui compete inoltre l'onere di richiedere le necessarie autorizzazioni sanitaria ed amministrativa.

Il gestore dovrà comunque garantire l'apertura della struttura anche durante i lavori di adeguamento dei locali cucina.

Il gestore per l'adeguamento dei locali cucina dovrà rispettare i criteri ecologici della Decisione della Commissione Europea del 14.04.2003 (2003/287/CE) citata nel successivo art. 19.



Gli arredi acquistati per l'arredamento della cucina rimarranno di proprietà del gestore. I lavori di adeguamento, nell'ipotesi di impegno dichiarato in sede di offerta, dovranno essere effettuati entro la fine del secondo anno di gestione. Al fine di consentire l'ammortamento delle spese della cucina la durata del contratto viene fissata, esclusivamente in questa fattispecie, ad anni dieci.

Art. 4 - Polizza fidejussoria specifica e penale.

A garanzia del corretto adempimento dei lavori di adeguamento dei locali cucina, nell'ipotesi di manifestata volontà in tal senso in sede di gara, il gestore aggiudicatario dovrà presentare una specifica cauzione dell'importo di € 10.000,00 mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria stipulata a favore del Comune di Avigliana.

Il mancato adeguamento dei locali cucina nei tempi prescritti comporterà l'immediato incameramento nelle casse comunali della suddetta cauzione ed inoltre il contratto si intenderà automaticamente valevole complessivamente solo per cinque anni, anziché dieci.

La polizza dovrà contenere obbligatoriamente la seguente dicitura: **“La banca/assicurazione si impegna a versare al Comune di Avigliana l'intero importo della fidejussione, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta a mezzo di raccomandata A.R. da parte del Comune di Avigliana”.**

Art. 5 - Finalità ed utilizzo della struttura.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare la Casa per Ferie - Ostello della Gioventù affidato in gestione per il servizio di pubblica utilità di ricezione notturna e diurna del turismo prevalentemente giovanile; verrà inoltre utilizzato per l'accoglienza dei gruppi coinvolti in iniziative di interesse turistico, culturale, associativo, scolastico, sportivo, sociale. Il Concessionario non può cedere, né in tutto né in parte, la gestione dell'immobile oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Soggetti utilizzatori.

La struttura può essere utilizzata dai seguenti soggetti, purchè non residenti nel comune di Avigliana:

- giovani e gruppi di giovani, con accompagnatori, che effettuano soggiorni di studio, turistici, sportivi, culturali;
- studenti universitari ed insegnanti che partecipano a stage di formazione o corsi di aggiornamento;
- persone che a vario titolo partecipano alle iniziative del Comune di Avigliana o di Enti ed Associazioni che collaborino con il medesimo;
- turisti in transito, limitatamente a quelli compresi nei circuiti degli Ostelli della gioventù.
- Possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende, Enti o Associazioni, con cui venga stipulata apposita convenzione.

Art. 7 - Servizi forniti e destinazione d'uso dell'immobile.

La gestione è finalizzata alla destinazione dell'immobile quale Ostello della gioventù e Casa per ferie, con ospitalità notturna e diurna e possibilità di somministrazione prima colazione. L'utilizzo



della cucina è consentito esclusivamente agli ospiti che ne facciano specifica richiesta, in autogestione, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Il gestore si rende disponibile inoltre a coadiuvare il Comune di Avigliana nella organizzazione dell'accoglienza in occasione di iniziative di interesse turistico, culturale, scolastico e sportivo.

Resta inoltre a carico del gestore l'eventuale fornitura di arredi ed attrezzature complementari, utili al funzionamento della struttura.

Art. 8 - Le tariffe.

Per l'anno 2007 le tariffe applicate saranno le seguenti:

- a) pernottamento in camera doppia : Euro 19,00 a persona;
- b) pernottamento in camera 4 posti : Euro 18,00 a persona;
- c) pernottamento in camera da sei o dieci posti: Euro 17,00 a persona;
- d) prima colazione: euro 2,50 a persona;
- e) il gestore applicherà uno sconto del 10% sulle tariffe vigenti nell'ipotesi in cui la spesa venga direttamente sostenuta dal Comune di Avigliana (secondo quanto previsto dal successivo art. 12);
- f) l'utilizzo in autogestione della cucina sarà oggetto di rimborso spese, a beneficio del concessionario, per un importo non superiore a due euro a persona;

Le tariffe così formulate sono da intendersi comprensive di fornitura di lenzuola, federe ed asciugamani.

Le tariffe potranno essere annualmente aggiornate in accordo con l'Amministrazione ed approvate dalla Giunta Comunale prima della loro entrata in vigore.

Art. 9 - Periodi e orario di apertura e soggiorno.

Il Concessionario si impegna ad osservare il seguente orario minimo di apertura giornaliera: 8 – 10,00 // 12 – 14,30 e 17 – 22,30.

In occasione di particolari manifestazioni e su richiesta degli ospiti il Gestore potrà consentire il rientro posticipato per la notte.

Il Concessionario garantisce l'apertura della struttura in linea di massima durante tutto l'arco dell'anno ed eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi in cui minore è l'afflusso turistico e, previo accordo con il Comune, per un periodo non superiore alle tre settimane consecutive.

Gli ospiti della struttura non potranno soggiornare per periodi superiori ai novanta giorni consecutivi.

Art. 10 - Regolamento interno.

Le ulteriori modalità di utilizzo della struttura, da parte degli ospiti (comprese eventuali tariffe per servizi aggiuntivi), verranno indicate nel Regolamento interno predisposto e presentato in sede di gara, che il gestore adotterà, fatte salve eventuali integrazioni richieste in sede di approvazione, da parte del Comune di Avigliana.

Art. 11 - Attività di gestione.

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire le attività della struttura, anche dal punto di vista igienico-sanitario, contabile e amministrativo, nel rispetto di tutta la normativa vigente.

Si impegna altresì a presentare annualmente al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all'anno precedente, comprendente i dati di



affluenza. Per il funzionamento della struttura il concessionario dovrà utilizzare esclusivamente lavoratori con contratti a norma di legge.

Art. 12 - Utilizzi concordati con il Comune.

Il Concessionario si impegna a riservare al Comune di Avigliana l'utilizzo dei posti letto a tariffe agevolate (di cui all'art. 8 lettera e) per le iniziative direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Verifica gestionale.

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale potranno accedere all'immobile dato in concessione in qualsiasi momento per accertamenti e sopralluoghi nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Corrispettivi della concessione.

Il Concessionario si impegna a versare al Comune di Avigliana un canone annuo di Euro.....(stabilito in sede di gara) a decorrere dal primo anno di gestione. Il canone annuo sarà versato al Comune entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Il mancato pagamento del canone di concessione, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione della convenzione. La decorrenza dell'obbligo del pagamento del canone è fissata dal giorno di effettiva consegna dei locali, che potrà avvenire anticipatamente rispetto alla firma della concessione.

Art. 15 - Spese a carico del concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per il funzionamento della struttura, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tassa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere volturati in capo al gestore, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso dell'immobile.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, quali scritturazione, belli e registrazione in caso d'uso, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione.

Art. 16 - Manutenzione ordinaria.

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli ulteriori interventi necessari a rendere utilizzabile l'immobile in relazione all'uso convenuto ed è tenuto a mantenere i locali, gli arredi e gli impianti in perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla cessazione del rapporto.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adempimenti di cui alla Legge 626/94 e Legge 494/96 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione di detti interventi di manutenzione ordinaria.

Relativamente a detti interventi il concessionario è, a tutti gli effetti, committente degli interventi stessi, ed è pertanto tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati.



La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e rinnovamento delle finiture degli edifici e delle attrezzature e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso gli edifici, gli impianti, e le attrezzature in uso alla stessa che, nel godimento di tali impianti, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Sono pertanto a carico del concessionario anche tutte quelle opere edili che riguardano parti limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, come sommariamente descritte di seguito:

- a) Ripristino di parti limitate di intonaci (indicativamente di superficie inferiore al metro quadrato);
- b) Ripristino di tutte le tinteggiature di murature interne e parti limitate di quelle esterne (indicativamente di superficie inferiore ai 50 metri quadrati);
- c) Verniciature e pulizia periodica di strutture metalliche varie e di singoli infissi;
- d) Ripristino di piccoli tratti di recinzione e/o di singoli pali danneggiati;
- e) Pulizia di grondaie, pluviali e sistemi vari di drenaggio, sostituzione di chiusini rotti;
- f) Riparazioni idrauliche consistenti in piccole perdite, sostituzione di rubinetti, gruppi miscelatori, guarnizioni, piccole saracinesche di diametro compreso tra 1" e 3/8" e in via generale ciò che si intende per "pezzo speciale";
- g) Riparazioni elettriche, consistenti nella sostituzione di singole prese, o interruttori, interruttori bipolarì e/o magnetotermici e differenziali, sostituzione di coperchi di quadri elettrici rotti o danneggiati, sostituzione di lampade, con l'esclusione delle lampade delle torri faro, da eseguirsi ovviamente solo con l'ausilio di ditte abilitate che, a seconda dell'intervento realizzato, dovranno rilasciare la dovuta dichiarazione di conformità di quanto eseguito.

E' altresì a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'area esterna utilizzata dagli ospiti della struttura.

Nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere fatta dal concessionario senza preventivo consenso scritto del Comune.

Il gestore per i lavori di manutenzione ordinaria dovrà rispettare i criteri ecologici della Decisione della Commissione Europea del 14.04.2003 (2003/287/CE) citata nel successivo art. 19.

Art. 17 - Manutenzione straordinaria.

Al Comune di Avigliana competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Nei casi d'urgenza il gestore potrà eseguire direttamente i lavori, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Avigliana, che dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica ed economica dell'intervento programmato comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a carico del Comune.

Ai fini della presente convenzione, si intendono di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

- Lavori di ottimizzazione Impianti Tecnologici
- Ottimizzazioni livelli di sicurezza
- Adeguamento a sopravvenute nuove Norme, in relazione all'attuale livello di utilizzazione degli impianti
- Miglioramenti Ambientali
- Manutenzioni straordinarie eccezionali, indifferibili e urgenti.

Per i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere rispettati i criteri ecologici della Decisione della Commissione Europea del 14.04.2003 (2003/287/CE) citata nel successivo art. 19.



Art. 18 - Altri oneri a carico del gestore.

Per l'intero periodo della concessione il gestore si impegna ad effettuare la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i propri canali.

Il gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, promuovere ed incentivare il turismo giovanile e scolastico principalmente, coinvolgendo anche associazioni ed organismi presenti nel territorio, e collegandosi alla rete internazionale degli Ostelli della Gioventù.

Art. 19 – Certificazione Ecolabel europeo

La struttura è stata certificata con il marchio “Ecolabel Europeo” in data 22.12.2005 (certificato IT/025/027).

Il gestore si impegna a rispettare i criteri ecologici obbligatori (37) e quelli facoltativi acquisiti, necessari per mantenere la certificazione suddetta, secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea del 14.04.2003 (2003/287/CE)

Art. 20 - Responsabilità per danni e cauzione definitiva.

Il gestore è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed immobili affidati in gestione dal Comune, nonché a terzi e a cose di terzi per fatti connessi all'attività svolta nella struttura di cui trattasi.

A copertura dei rischi di cui sopra il gestore avrà cura di stipulare apposite polizze assicurative, in particolare RC e infortuni, e ne consegnerà copia al Comune.

Il gestore risponde nei confronti degli utenti e dei terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dall'attività ricettiva svolta nelle strutture di cui trattasi.

Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità connessa all'uso dell'immobile oggetto del presente capitolato.

A garanzia degli adempimenti contrattuali l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione mediante apposita polizza fidejussoria con primario Istituto bancario o assicurativo per un importo pari ad euro 20.000,00. La suddetta polizza dovrà contenere espressamente la dicitura “La Banca/Assicurazione si impegna a versare al Comune di Avigliana l'importo totale o quello minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 del c.c., entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., da parte del Comune di Avigliana, contenente l'indicazione delle somme richieste”.

Art. 21 - Riconsegna dell'immobile.

Allo scadere del contratto, l'immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune per i lavori eventualmente effettuati, che rientrerà nella piena



disponibilità dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Art. 22 - Risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di gravi o ripetute inadempienze degli obblighi in esso previsti o per gravi motivi di ordine igienico e morale, senza che il gestore abbia a pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento.

Ogni inadempienza dovrà essere contestata dal servizio competente entro sette giorni dal suo verificarsi o dall'avvenuta conoscenza e il gestore potrà fornire le giustificazioni entro i successivi sette giorni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni sarà applicata per ogni inadempienza una penale da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 fatta salva la risoluzione del contratto. La penale potrà essere incassata valendosi della cauzione di cui all'art. 20, con l'obbligo del concessionario di reintegrarla immediatamente.

Art. 23 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle norme generali previste dal codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune: Il Responsabile Area Amministrativa (Dr Giovanni Trombadore)

Per il Gestore:

Allegati:

a) elenco arredi ed attrezzature

COMUNE DI AVIGLIANA

Casa per ferie - piazza Conte Rosso, 20

INVENTARIO DEGLI ARREDI

PIANO CANTINA

biciclette	5
pompa	1
tavolo semicerchio	1
bracciolo per divano con copertura rossa	5
armadio appendiabiti senza anta	2

ARREDI PIANO TERRA

area sx reception	bancone: angolo dx scheggiato	1
	cassettiera 3 cassetti	1

area sx soggiorno	tavolo rettangolare	5
	sedia con seduta in paglia	26
	mobile basso con 5 cassetti	1
	poltrona 1 posto	3
	divano 2 posti	2
	armadio 2 ante	1

estintore n. 2

area sx sala da pranzo	tavolo quadrato	10
	prolunga tavolo quadrato	1
	sedia con seduta in paglia	14
	mobile basso 4 ante	1

manca estintore

area sx locale cucina	frigorifero con cella freezer e dispensa sup.	2
	piano cucina	1
	lavello inox 2 vasche con rubinetteria	2
	piano cottura 4 fuochi	2
	forno	2
	cappa aspirante	2
	mobile 2 ante con scolapiatti	2
	mobile ad 1 anta	4
	mobile a colonna	1
	pensili	
	basi	

manca estintore

area sx antibagno loc. cucina	armadio metallo a due ante	1
-------------------------------	----------------------------	---

area dx locale disimpegno	bracciolo per divano senza copertura	1
	sedia con seduta in paglia	24

area dx locale di sevizio	sedia con seduta in paglia	
	bracciolo per divano	
	scrivania con cassetto	1
	appendiabiti con specchio	1
	armadio con 2 ante	1
	comodino	
	letto singolo con testiera	
	prolunga tavolo quadrato	1
	testiera letto in metallo	
	cuscino	
	specchiera bagno piano terra	3

ARREDI PRIMO PIANO

locali disimpegno e servizio	lampada da comodino	9
	armadio con 1 anta	4
	tavolo quadrato	
	armadio metallico 2 ante scorrevoli	1
	armadio metallico 3 ante	1
	letto singolo	1

corridoio camere		
rampa scale 1° piano		

estintore n. 5
estintore n. 3

camera 10 posti letto	sedia con seduta in paglia	1
	letto a castello con scaletta	5
	armadio 2 ante	2
	armadio 1 anta	1
	comodino con cassetto	5
	materasso	10
	cuscino	10
	lampada comodino	3

estintore n. 4

camera 2 posti letto - disabile	sedia con seduta in paglia	2
	letto a castello con scaletta	1
	armadio 1 anta	3
	comodino con cassetto	1
	materasso	2
	cuscino	2
	lampada comodino	1
	tavolo	1

estintore n. 6

camera 2 posti letto - disabile	sedia con seduta in paglia	2
	letto a castello con scaletta	1
	armadio 1 anta	3
	comodino con cassetto	1
	materasso	2
	cuscino	2
	lampada comodino	1
	tavolo	1

estintore n. 7

camera 2 posti letto	sedia con seduta in paglia	1
	letto a castello con scaletta	1
	armadio 2 ante	1
	comodino con cassetto	1
	materasso	2
	cuscino	2
	lampada comodino	1

estintore n. 8

camera 6 posti letto	sedia con seduta in paglia	3
	letto a castello con scaletta	3
	armadio 1 anta	5
	comodino con cassetto	3
	materasso	6
	cuscino	6
	lampada comodino	1

estintore n. 9

specchiera bagno primo piano	5
------------------------------	---

ARREDI SECONDO PIANO

locali disimpegno e servizio	comodino	1
	lampada da comodino	10
	tavolo quadrato	1
	armadio metallico 2 ante scorrevoli	1

corridoio camere	armadio 1 anta	1	estintore n. 12
	sedia con seduta in paglia		
	armadio 1 anta		
rampa scale			estintore n. 10
camera 10 posti letto	sedia con seduta in paglia	4	estintore n. 11
	letto a castello con scaletta	5	
	armadio 1 anta	5	
	comodino con cassetto	5	
	materasso	10	
	cuscino	10	
	lampada comodino	3	
camera 4 posti letto	sedia con seduta in paglia	1	estintore n. 13
	letto a castello con scaletta	2	
	armadio 1 anta	4	
	comodino con cassetto	2	
	materasso	4	
	cuscino	4	
	lampada comodino	1	
camera 4 posti letto	sedia con seduta in paglia	4	estintore n. 16
	letto a castello con scaletta	2	
	armadio 1 anta	4	
	comodino con cassetto	2	
	materasso	4	
	cuscino	4	
	lampada comodino	2	
camera 2 posti letto	sedia con seduta in paglia	1	estintore n. 15
	letto a castello con scaletta	1	
	armadio 2 ante	1	
	comodino con cassetto	1	
	materasso	2	
	cuscino	2	
	lampada comodino	1	
camera 8 posti letto	sedia con seduta in paglia	4	estintore n. 14
	letto a castello con scaletta	4	
	armadio 1 anta	4	
	comodino con cassetto	4	
	materasso	8	
	cuscino	8	
	lampada comodino	3	
	specchiera bagno secondo piano	5	

ARREDI TERZO PIANO

locali disimpegno e servizio	armadio 1 anta	6	
	sedie	29	
LOCALE CALDAIA			estintore n. 1



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione di G. C. n. 263 del 20 DIC 2006
avente ad oggetto:

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CASA PER FERIE/OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI PIAZZA CONTE ROSSO 20. ESPRESSIONE PARERE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:


parere favorevole, 20.12.2006



p. Il Responsabile Area Amministrativa
L'Istruttore Incaricato (Ines Giorda)

b) alla regolarità contabile:

N° 11/06



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Vanna Rossato)



COPIA ALBO: **ATTI** _____

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **29/12/2006** al n. **2050** del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 29/12/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì 29/12/2006



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal **29/12/2006** come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data **29/12/2006** il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : **20/12/2006** in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì 29/12/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

